

Conclusioni

Il nuovo Trattato firmato a Lisbona, pur rivedendo o eliminando alcune disposizioni in esso contenute al fine di superare divergenze o dissensi emersi nel corso dei lavori preparatori condotti dalla Conferenza intergovernativa, recepisce gran parte delle riforme introdotte dal precedente Trattato di Roma²⁹.

Con la ratifica da parte degli Stati firmatari, perciò, il settore dovrebbe rientrare nelle materie di competenza dell'Unione che, in tal senso, sarebbe abilitata ad emanare disposizioni, aventi carattere vincolante per gli Stati membri, per «una politica europea del turismo autonoma, multidisciplinare e multidimensionale che contenga e coordini nella sua pianificazione parametri ambientali, economici, socio-occupazionali e culturali».³⁰

Dunque, a “costituzione comunitaria” vigente, ed in attesa che il (lungo) processo di ratifica si concluda favorevolmente³¹, l'Unione può adottare in questa materia soltanto comunicazioni o risoluzioni che non vincolano giuridicamente l'operato degli Stati membri, ma che costituiscono comunque un'importante base politica e culturale che i vari Paesi si impegnano a non disattendere³².

Varrebbe la pena, a questo punto, di chiedersi se ed in quale misura il nostro Paese ha adottato tutti gli strumenti utili per promuovere ai vari livelli decisionali la presa di coscienza dei principi enunciati dall'Unione nella materia. Questo processo di assimilazione sarebbe oltremodo consigliabile in considerazione anche della recente devoluzione alle Regioni della competenza sul turismo, alle quali lo Stato centrale dovrebbe far pervenire con atto di indirizzo e coordinamento i principali obiettivi di “politica” turistica comunitaria per la opportuna ed auspicabile armonizzazione delle scelte locali.

Purtroppo, vaghezza e confusione dominano nella nostra politica promozionale del settore, dove la proliferazione dei centri di decisione e di spesa creano soltanto sprechi di risorse. Nonostante l'Enit

²⁹ L'art. III-281, relativo al turismo, viene così riformulato: «L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. *Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono* le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri».

³⁰ Il riferimento è alla citata risoluzione del Parlamento europeo del 15/12/1994 (Cfr. Allegato n. 2).

³¹ In questo senso, l'attenzione è rivolta particolarmente agli Stati membri che, per la ratifica del Trattato, devono indire il referendum popolare.

³² L'unica disposizione normativa in materia è stata la Direttiva n. 90/314/CEE sui viaggi “tutto compreso” (recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 17/3/1995, n. 111), che ha disciplinato i rapporti tra consumatore/acquirente del pacchetto ed il venditore/agente di viaggio o fornitore dei servizi turistici pattuiti nel contratto di viaggio. Altro intervento diretto è stata la condanna inflitta dalla Corte di Giustizia in tema di guide turistiche che ha obbligato il governo italiano ad adeguare la propria normativa alla sentenza con il D.P.R. 13/12/1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche” (Cfr. Allegato n. 8).

e le Regioni spendano 350 milioni l'anno per iniziative di promozione³³, la presenza di centinaia di assessori non coordinati e di enti promozionali “di campanile”, la partnership ed il dialogo tra le parti in causa, indispensabili per la definizione di una strategia unitaria e di lungo periodo, tardano a venire. E' necessario, perciò, che alle affermazioni di principio faccia seguito una politica compatta, capace di affrontare le problematiche scaturite dai cambiamenti demografici, dalla necessità di uno sviluppo sostenibile e, soprattutto, che consenta alle Regioni in ritardo di beneficiare del sostegno economico offerto dai vari strumenti finanziari europei³⁴. In tal senso, la Conferenza nazionale del turismo, che la nuova legge quadro ha previsto come appuntamento (purtroppo) “a cadenza biennale”, rappresenta la sede istituzionale più idonea per coordinare l'attività di promozione e per una “partnership più forte per il turismo”.

Intanto, con il recente inizio della XVI legislatura ed il relativo cambio di governo, è stata confermata l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle funzioni dello Stato in materia di turismo. A differenza però dell'incarico assegnato dal precedente governo al Vice Presidente del Consiglio, nonché Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si è preferita la via della nomina di un apposito sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo.

³³ Da Il sole 24 ORE del 12/4/2008 “ Sei le priorità per il rilancio” (Daniel John Winteler- Presidente Federturismo-Confindustria).

³⁴ Cfr. nota n. 18.